

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 410 del 25 marzo 2010 – Direttiva regionale per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 822 (Demanio pubblico) del Codice Civile appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (R.D. 11.12.1933, n. 1775; L. 27.12.1953, n. 959; D.Lgs. 12.07.1993, n. 275);

- che in virtù dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15.01.1972, n. 8, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, in particolare, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori;

- che in virtù dell'art. 90, lett. e), del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.05.1989, n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici;

- che, sebbene il nuovo assetto delle competenze in materia di opere idrauliche, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13.03.1997, n. 59 - dall'art. 89 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e dall'art. 34 del D.Lgs. 30.03.1999, n. 96, preveda che - sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in capo ad essa - il potere/dovere di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua grava sulle Province, questa circostanza - a giudizio del Tribunale delle Acque Pubbliche - "non porta ad escludere la responsabilità della Regione Campania che non ha provveduto in alcun modo a trasferire alle Province il personale ed i mezzi finanziari necessari per provvedere alla vigilanza ed alla manutenzione dei corsi d'acqua, di cui tuttora, di fatto, si occupa l'ufficio regionale del Genio Civile" (Sent. TRAP Napoli n. 106/05 - Prat. Avv.ra n. 5896/01);

- che, ai sensi del R.D. 27.07.1904, n. 523, modificato con L. 13.07.1911, n. 774, le opere di bonifica regolate dalla L. n. 215/1933 rientrano nelle opere di quarta categoria che vanno poste a carico del consorzio idraulico, se esistente e, in mancanza, a carico della Regione;

- che, laddove esistente il Consorzio di Bonifica, lo stesso provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza statale e regionale concernenti gli interventi di bonifica integrale (art. 3.4 L.R. 23/1985) operando investimenti nel settore a totale carico dello Stato (oggi Regione), con conseguente responsabilità connessa alla violazione del principio del *neminem laedere*, che incombe sugli Enti Pubblici nell'esecuzione delle opere di manutenzione ed anche per non avere provveduto, con la dovuta diligenza, nell'ambito dei propri compiti, alla corretta manutenzione degli argini e, pertanto, è dichiarato responsabile in solido con la Regione dei fatti che hanno determinato il danno (Sent. TRAP Napoli n. 47/06 - Prat. Avv.ra n. 2549/00);

- che la responsabilità della P.A. è configurabile a norma dell'art. 2051 c.c. ogni qual volta il danno cagionato al privato sia in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia di detti beni e che la colpa sia presunta *ex lege*. Da tale presunzione di responsabilità l'ente può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresenti un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra la dedotta omissione di manutenzione e l'evento (arg. Da Cass. Civ. sez. III, 7.1.1982 n. 58 e Sez. Un. 5.9.1997 n. 8588);

- che la Regione Campania, negli ultimi anni, ha subito numerose condanne per il risarcimento dei danni conseguenti all'esondazione di corsi d'acqua, con un considerevole esborso di risorse economiche configuratesi nella fattispecie di debiti fuori bilancio;

- che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, numerose sono le segnalazioni e le richieste di risarcimento danni che pervengono al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, e che evolvono in altrettanti procedimenti giudiziari innanzi al T.R.A.P. per la mancanza di una procedura tecnico-amministrativa capace di comporre bonariamente la controversia insorta;

CONSIDERATO

- che una pratica di tal genere consentirebbe, sicuramente, all'Ente un cospicuo risparmio di risorse economiche;

- che il Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo - al fine di uniformare e definire le relative attività da svolgere - ha elaborato una proposta di direttiva regionale per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania, individuando i Settori, le competenze e le procedure, per addivenire, da un lato, ad una possibile definizione bonaria della controversia, e dall'altro, accertare lo stato, le condizioni, le circostanze e le situazioni reali esistenti nel momento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento dannoso;

- che tale proposta è stata oggetto di approfondita discussione nella riunione tenutasi in data 30 aprile 2009 presso l'A.G.C. LL.PP.- OO.PP., Attuazione, Espropriazione, di cui al verbale prot. n. 395322 del 07.05.09, che ha visto la partecipazione dei Settori Provinciali del Genio Civile, del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazione, del Settore Contenzioso Civile e Penale, delle Autorità di Bacino operanti sul territorio regionale e dell'Agenzia del Demanio;

- che gli Enti e i Settori interessati, successivamente alla riunione del 30 aprile 2009, hanno fatto pervenire un loro più puntuale contributo mediante osservazioni e integrazioni, di cui si è tenuto conto nella stesura finale del testo;

RITENUTO

- che appare necessario adottare una direttiva che, a seguito di eventi alluvionali, definisca le modalità di accertamento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania, nonché modalità e limiti del ricorso ad eventuali accordi bonari per il risarcimento degli stessi e che costituisca atto di indirizzo per il Settore 03 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo dell'A.G.C. 15, competente della gestione amministrativa attiva;

VISTO

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la L. 27.12.1953, n. 959;
- il D.Lgs. 12.07.1993, n. 275;
- il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- il D.Lgs. 30.03.1999, n. 96;
- la L.R. 25.02.2003, n. 4;
- il parere favorevole dell'Avvocatura Regionale;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata: "Direttiva regionale per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania".
- 2) Di stabilire che il Settore competente della gestione amministrativa attiva della tematica, di cui al punto 1) del presente deliberato, è il Settore 03 - Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo dell'A.G.C. 15.

- 3) Di stabilire che i costi relativi all'attuazione delle attività, di cui alla allegata direttiva, gravino sul capitolo di spesa n. 164, denominato: "Accordi bonari per il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico regionale", U.P.B. 6.23.57, dell'esercizio finanziario per l'anno corrente.
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione al Settore Difesa del Suolo, all'A.G.C. LL.PP., all'A.G.C. Agricoltura, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'A.G.C. Avvocatura, all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore ai LL.PP., all'Assessore al Bilancio, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C..
- 5) Di incaricare il Dirigente del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo di trasmettere il presente atto deliberativo ai Settori Provinciali del Genio Civile, ai Settori Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (S.T.A.P.A.) e Ce.P.I.C.A., al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, alle Autorità di Bacino, alle Amministrazioni Provinciali, ai Consorzi di Bonifica, ai Comuni, perché a loro volta ne diano ampia diffusione.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Bassolino

DIRETTIVA REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO E IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI
DA MANCATA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DELLA
REGIONE CAMPANIA

1. La presente direttiva regionale disciplina le procedure e le modalità per richiedere, accertare e risarcire i danni, non altrimenti risarcibili, prodotti unicamente dalla esondazione di corsi d'acqua di competenza regionale riconducibili, a "mancata manutenzione idraulica" degli stessi.
2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, vengono presi in considerazione gli eventi per i quali non sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92.
3. Il valore della portata di piena, da assumere per il dimensionamento del ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, è fissata pari a quella con periodo di ritorno $T = 5$ anni di cui ai vigenti Piani Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico e, si attribuisce a "mancata manutenzione idraulica" l'evento dannoso che si è prodotto a seguito di un evento meteorologico che abbia determinato una portata di piena, accertata, con periodo di ritorno pari o inferiore a 5 anni.
4. Per la valutazione di tale valore di portata si farà ricorso alla grandezza caratteristica dell'evento meteorico consistente nei valori massimi dell'altezza di pioggia caduta nella durata "d", essendo "d" il tempo di ritardo del bacino idrografico nella sezione interessata, ottenuti dalle registrazioni pluviometriche acquisite nelle 24 ore precedenti. Dal confronto di tali valori con la curva di probabilità pluviometrica (andamento della media dei massimi annuali dell'altezza di pioggia al variare della durata "d") corrispondente al periodo di ritorno $T=5$ anni, si ha che il danno è stato prodotto da una pioggia ordinaria se il valore determinato risulta inferiore al valore individuato sulla curva di probabilità pluviometrica.
5. Sulla base dei dati pluviometrici forniti dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale gestita dalla Protezione Civile e ricadenti nel bacino di riferimento, oppure dalla stazione più prossima in linea d'aria, l'Autorità di Bacino ha competenza per l'accertamento della portata di piena che ha prodotto il danno.
6. La segnalazione dell'avvenuta esondazione del corso d'acqua, da parte degli interessati, deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco del Comune, cui compete l'adozione dei primi provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che possono minacciare la pubblica e privata incolumità.
7. La conseguente domanda, per il risarcimento del danno patito, deve essere presentata alla Giunta Regionale della Campania – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, per il tramite del Comune ove si è verificato il danno entro e non oltre il decimo giorno non festivo successivo alla data del verificarsi dell'evento. In mancanza non si darà luogo a procedere.
8. Lo stato di fatto delle colture, dell'allevamento, dei beni e, in ogni caso dei luoghi interessati dall'esondazione non potranno essere modificati prima dell'accertamento del danno da parte dell'Amministrazione Regionale che vi provvederà entro il termine di cui al punto 13. Eventuali necessarie modificazioni apportate allo stato di fatto dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune. I beni danneggiati, se rimossi o comunque sostituiti prima dell'accertamento tecnico, non saranno risarcibili, fatto salvo quanto necessario per gli interventi di soccorso.

9. La domanda per la richiesta del risarcimento del danno patito deve essere presentata utilizzando, esclusivamente, l'apposito modello "A", allegato alla presente direttiva, che dovrà necessariamente essere compilato in ogni sua parte; alla domanda, inoltre, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia della planimetria catastale del terreno interessato dall'esonazione con l'indicazione precisa della zona in cui si sono verificati i danni dichiarati in domanda;
 - b) autocertificazione secondo il modello "B", allegato alla presente direttiva, attestante il titolo di proprietà dell'area e la dichiarazione che i beni in esame non sono coperti né da polizza assicurativa, né risultano oggetto di altra provvidenza;
 - c) fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
10. Il Sindaco del Comune, ove è stata inoltrata l'istanza per il risarcimento del danno, la trasmette tempestivamente al competente Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo che, valutatane la completezza e la procedibilità, chiederà al Settore Provinciale del Genio Civile, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (S.T.A.P.A.) e Ce.P.I.C.A., all'Autorità di Bacino, competenti per territorio, e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, di attivare le procedure di rispettiva competenza previste dalla presente direttiva.
11. Le attività di accertamento e valutazione dei danni, causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza regionale, come definito al punto 3. e 4., vengono svolte, nell'ambito territoriale di competenza, dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Agricoltura (S.T.A.P.A.) e Ce.P.I.C.A. per quanto concerne le produzioni agricole e le relative strutture aziendali e, dai Settori Provinciali del Genio Civile, per i danni subiti da beni mobili ed immobili di altra natura.
12. Spetta agli stessi Settori regionali, di cui al punto precedente, accertare ed attestare il rapporto di causalità del danno e dell'esistenza di eventuali misure di prevenzione, evidenziando anche l'esistenza di eventuali omissioni, responsabilità e/o negligenze a carico del danneggiato e riconducibili all'evento dannoso.
13. I Settori regionali, indicati al punto 10. provvedono a svolgere le attività di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di attivazione della procedura da parte del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo.
14. Il sopralluogo di accertamento e verifica, fissato e convocato dal Settore Provinciali del Genio Civile, sarà effettuato congiuntamente al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (S.T.A.P.A.) e Ce.P.I.C.A. e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, e vi prenderà parte un rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune. L'accertamento verrà effettuato in contraddittorio con la parte o suo delegato, preventivamente informato dal Sindaco e, al termine delle operazioni, riceverà copia del verbale debitamente controfirmato e redatto secondo l'apposito modello "C" allegato alla presente direttiva.
15. L'irreperibilità, l'assenza ingiustificata e/o ripetuta della parte richiedente o di suo delegato, comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
16. Inoltre, non si darà luogo a procedere e, quindi, l'istanza sarà archiviata d'ufficio, qualora si verificheranno le seguenti circostanze:
 - a) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte dei tecnici regionali;
 - b) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo del richiedente;

- c) manchi sul modulo di domanda l'indicazione della data di rilevamento del danno da parte dell'interessato o sia riportata in modo vago ed incerto;
- d) la domanda non sia stata presentata nei tempi dovuti;
- e) la domanda, incompleta, non venga integrata nei 15 gg. successivi a decorrere dalla sua presentazione al Comune.

17. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a € 100,00 (cento/00).

18. Sono ammessi a risarcimento soltanto i danni conseguenti ad alluvioni, con l'ulteriore condizione che gli stessi non siano connessi a gravi responsabilità, inadempienze, irregolarità o comunque negligenza accertata da parte del richiedente in occasione del verificarsi dell'evento dannoso.

19. Non sono risarciti i danni alle produzioni agricole verificatisi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

20. Non sono risarciti i danni alle opere, infrastrutture e pertinenze agricole abusivamente realizzate, o realizzate in difformità alle norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste, per le quali si provvederà ad adottare i provvedimenti di polizia idraulica.

21. Non sono risarciti i danni al bestiame, se esposti in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.

22. Non sono risarciti i danni a beni danneggiati, coperti da polizza assicurativa o oggetto di altre provvidenze.

23. Non sono risarciti i danni ad opere e pertinenze non utilizzate per fatiscenza o degrado al momento dell'evento.

24. Non sono risarciti i danni per noli, forniture, acquisti di materiali, scorte, attrezzature, componenti ed altro, che non siano debitamente documentati.

25. La valutazione economica del danno risarcibile sarà effettuata dagli organismi di cui al punto 11 entro 15 giorni dall'accertamento del danno.

26. Ai fini della valutazione del danno, i competenti Settori regionali, qualora lo ritenessero necessario, possono richiedere all'interessato una perizia asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale dei danni subiti e del costo dei lavori necessari per il ripristino. In tale circostanza i termini di cui al punto 26 decorrono dalla data di ricezione della perizia.

27. La stima del danno, nonché la relativa proposta di liquidazione, verrà rispettivamente formalizzata dal Settore Genio Civile e dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura (S.T.A.P.A.) e Ce.P.I.C.A., nei limiti delle rispettive competenze, con apposite relazioni tecniche che sono trasmesse al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo per il seguito di competenza.

28. Con provvedimento del Dirigente del Settore, da emettersi entro 120 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui al punto 27, si darà corso – previo accordo con la parte ricorrente - alle procedure di definizione dell'accordo bonario di risarcimento del danno limitatamente a quei

procedimenti per i quali è prevista una spesa non superiore a 100.000,00 € e nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio.

29. La definizione di componenti bonari, comportanti una spesa superiore ai 100.000,00 €, è competenza della Giunta Regionale, che vi provvede con propria Delibera sulla base della proposta del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo.